

all'entrata in vigore del R. D. L. 22 ottobre 1932.

Dopo la pubblicazione del citato R. D. L. 31 dicembre 1931 all'Istituto vennero presentati per lo sconto alcuni Decreti liquidanti annualità di bonifica e portanti la seguente riserva:

"è fatta riserva nei riguardi del tasso d'interesse delle annualità liquidate con il presente Decreto, della eventuale applicazione dell'art. 1 del R. D. L. 31 dicembre 1931".

Per le annualità liquidate con i suddetti decreti lo Stato si riserva di rideterminare le annualità stesse in base ad un saggio inferiore, nel caso che ciò fosse stato riconosciuto necessario da S. E. il Capo del Governo, ai sensi dell'art. 1 del R. D. L. 31 dicembre 1931 #1691.

S. E. il Capo del Governo infatti, col decreto del 13 aprile 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1932, riconoscendo tale necessità, fissò al 4.25% il saggio d'interesse da adottarsi dallo Stato per l'anno 1932 per la determinazione delle annualità di bonifica; da ciò consegue che le annualità liquidate nel 1932 al saggio d'interesse superiore al 4.25% con decreti contenenti la riserva dell'applicazione dell'art. 1 del R. D. L. 31 dicembre 1931 #1691